REGOLAMENTO (CEE) N. 2346/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1988

che fissa i limiti quantitativi per l'intervento per le pesche, le arance e i limoni per la campagna 1988/1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa per le pesche, i limoni e le arance le norme d'applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88 stabilisce per le pesche, le arance e i limoni i criteri per la fissazione del limite per l'intervento per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che spetta alla Commissione stabilire questi limiti quantitativi per l'intervento, applicando le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo alla media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dei dati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1988/1989, i limiti quantitativi per l'intervento per le pesche, le arance e i limoni corrispondono ai seguenti quantitativi:

— pesche:	358 417 t
— arance:	301 972 t
— limoni:	99 714 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

[1] GU n. L 198 del 26. 7. 1988.